SENT. N. 116/2024

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE

in composizione monocratica in persona del Giudice dr. Giuseppe Vella, ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso rubricato al n. **23531** del registro di segreteria, istruttoria n. I00235/2023/PRE, depositato in data 29 dicembre 2023, con cui la Procura regionale ha chiesto al Giudice designato, ai sensi degli artt. 141 e 144 del codice di giustizia contabile, di voler fissare con proprio decreto nei confronti dell'agente contabile esterno Sig.ra Mattozzi Lucilla, nata il 15/06/1956 ad Ascoli Piceno (AP) (CF: MTTLLL56H55A462V), gestore della struttura ricettiva "Attico davanti al mare", corrente in San Benedetto del Tronto (AP), un termine perentorio, decorrente dalla legale conoscenza dell'adottando decreto, per la presentazione al Comune di San Benedetto del Tronto (AP) del conto giudiziale inerente alla gestione di riscossione e versamento dell'imposta di soggiorno corrisposta da coloro che hanno alloggiato nella sunnominata struttura ricettiva nell'anno 2019.

Ciò, con la contestuale richiesta di applicazione di una sanzione pecuniaria, prevista dall'art. 141, comma 6, del decreto legislativo n. 174/2016, nel caso di grave e ingiustificata omissione del deposito dei

conti entro il termine predetto.

VISTO il ricorso introduttivo del giudizio;

VISTA la nota dell'Avvocato Morgana De Castro del 18.03.2024;

VISTA la comunicazione del Comune di San Benedetto del Tronto (AP) del 27.03.2024, relativa all'annullamento dell'avviso di accertamento sull'imposta di soggiorno;

ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;

VISTI gli articoli 141, 142, 143 e 144 del codice di giustizia contabile;

UDITO nella Camera di Consiglio del 16 ottobre 2024, con l'assistenza del Segretario dr.ssa Milena Posanzini, il rappresentante del Pubblico Ministero nella persona della dr.ssa Mariaconcetta Pretara, assenti la parte e l'Amministrazione.

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe, la Procura Regionale ha formulato al giudice monocratico designato dal Presidente della Sezione Giurisdizionale istanza per la fissazione di un termine per la presentazione del conto giudiziale sopra indicato.

Con decreto n. 10/2024 di questo Giudice, è stato fissato il termine per la resa del conto giudiziale sopra indicato.

Con nota del 18.03.2024 l'Avvocato Morgana De Castro ha presentato relativa memoria.

In data 27.03.2024 il Comune di San Benedetto del Tronto (AP) ha comunicato l'annullamento dell'avviso di accertamento sull'imposta di soggiorno.

2. Nella camera di consiglio odierna, il Pubblico ministero ha concluso

per l'improcedibilità in quanto l'appartamento non era usato come struttura ricettiva.

3. Pertanto, per evidenti ragioni di economia processuale, tenuto conto anche di quanto sancito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. sez, I, 21 marzo 2005, n. 6071), unitamente a quanto statuito da questa Sezione secondo la quale il giudizio per resa di conto "….*seppur caratterizzato da tale strumentalità rispetto al giudizio di conto vero e proprio, nondimeno tale procedimento ha natura giurisdizionale, la quale è ritraibile dalle norme che lo regolamentano in tutte le sue fasi e che, in particolare, determinano la sua definizione mediante la pronuncia di una sentenza, immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all'esito di un'udienza pubblica (art. 144 c.g.c.). Tale forma di definizione del giudizio per resa di conto, alla luce delle disposizioni di cui agli artt. 141 e ss. del c.g.c., non può subire variazioni a seconda del tipo di decreto che il giudice monocratico andrà ad assumere, in quanto dalla lettura dell'art. 144 non possono ricavarsi eventuali differenziazioni (in termini di definizione del giudizio) tra un decreto che accolga il ricorso ovvero lo rigetti*." (cfr. Sez. giurisdiz. Marche, 31 dicembre 2020, n. 198), deve procedersi, ai sensi dell'art. 144 c.g.c., alla definizione del giudizio, con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere.

Alla luce di quanto sopra esposto, anche a seguito delle richieste formulate in giudizio dalle parti, questo Giudice ritiene che debba procedersi, ai sensi dell'art. 144 c.g.c., alla definizione del giudizio, con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere.

Tenuto conto che della mancanza di contraddittorio nel presente

giudizio per resa del conto non vi è luogo a provvedere sulle spese.

PQM

La Corte dei conti

Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche

definitivamente pronunciando

- dichiara estinto il giudizio per la resa del conto in epigrafe, per cessata materia del contendere nei termini di cui in motivazione.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Ancona nella Camera di consiglio del 16 ottobre 2024.

Il Giudice monocratico

(Giuseppe Vella)

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria in data 21/10/2024
Il funzionario amministrativo
dott.ssa Milena Posanzini
(f.to digitalmente)